



# Comune di Ono San Pietro



UNIONE dei COMUNI  
della MEDIA VALLE  
CAMONICA  
"Civiltà delle Pietre"

## DETERMINAZIONE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO N. 26 / SE DEL 03/04/2023

**OGGETTO: Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e punto 9.1 del p.c. all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011).**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale n.4 del 30/12/2022;

#### PREMESSO che:

- la Legge n.197 del 29 dicembre 2022 (G.U. Serie Generale n. 303 del 29/12/2022) ha differito al 30 aprile 2023 l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 10/06/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la 2<sup>a</sup> nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, con la quale sono stati definiti i programmi da realizzare;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 04/04/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

#### Richiamati:

- il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, in base al quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione sorge, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza;

- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che *“Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato al D.Lgs. n. 118/2011 il quale - al punto 9.1 - prevede che *“Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”*;

Tenuto conto che la reimputazione dei residui all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili comporta:

- a) la variazione al bilancio dell'esercizio su cui l'impegno o l'accertamento era imputato;
- b) la variazione al bilancio di previsione dell'esercizio (o degli esercizi) su cui vengono trasferiti gli impegni e gli accertamenti in funzione della scadenza. Trattandosi di un'attività di natura gestionale, la variazione può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto;
- c) il trasferimento delle relative risorse a copertura degli impegni, mediante la costituzione del fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato è escluso unicamente in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

#### DETERMINA

1) Di apportare al bilancio di previsione 2022/2024 le variazioni necessarie alla cancellazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, necessario a dare copertura finanziaria agli impegni trasferiti;

2) Di apportare al Bilancio di Previsione 2023/2025, in funzione della esigibilità delle obbligazioni, le variazioni necessarie alla reimputazione degli impegni cancellati;

3) Di reimpegnare gli impegni e gli accertamenti negli esercizi su cui sono esigibili di cui agli allegati depositati agli atti;

4) Di dare atto che:

- la reimputazione non ha comportato l'attribuzione di una diversa classificazione di bilancio;
- gli effetti del presente provvedimento dovranno essere recepiti dalla Giunta Comunale in sede di riaccertamento ordinario dei residui;

5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre quanto disposto ai punti da 1) a 3), non comporta ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8) Di pubblicare la presente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché alla relativa sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;

9) Di precisare che:

- avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
  - a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
  - b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

10) Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
- va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO -  
FINANZIARIO  
FIORENZO FORMENTELLI \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario Comunale MODAFFERI CARMEN